

CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA

BOLOGNA

- Codice fiscale n. 91313990375 -

COMUNE DI BOLOGNA

Codice fiscale: 01232710374

CONCESSIONE N. 20250005

Regolante la realizzazione delle seguenti opere:

Posa di una tubazione PVC DN 100 per lo scarico delle acque meteoriche laminate in destra idraulica dello scolo consorziale Biancana nell'ambito della realizzazione della prima linea tranviaria di Bologna - linea rossa, in Comune di Bologna.

Il sottoscritto, quale Direttore Generale del su intestato Consorzio, in forza dei poteri conferitigli dall'Art. 47 del vigente Statuto consorziale,

1. premesso che il Consorzio, ai sensi del R.D. 8.5.1904 N. 368 e per effetto del R.D. 1933 N. 215, è titolato al rilascio di concessioni per la realizzazione di opere idraulicamente interferenti con l'alveo e l'area di rispetto dei canali di bonifica - 10 m. dal ciglio o dall'unghia esterna

dell'argine - tra i quali rientra il canale demaniale in oggetto;

2. vista la domanda in data 31/01/2025, acquisita agli atti in data 31/01/2025 Prot. N. 1672, avanzata da:

COMUNE DI BOLOGNA

con sede in BOLOGNA (BO)

PIAZZA MAGGIORE 6

3. visto il Regolamento consorziale per la conservazione e la polizia delle opere di bonifica e la disciplina delle acque;

AUTORIZZA

la costruzione delle opere in oggetto sotto l'osservanza delle seguenti condizioni:

Condizioni generali di concessione.

CG/1) Il Concessionario ha versato al Consorzio la somma di €. 230,00 a titolo di rimborso spese di sopralluoghi, istruttoria e sorveglianza. Il versamento di €. 1000,00 a titolo di deposito cauzionale è stato effettuato dall'impresa esecutrice delle opere e sarà restituito alla stessa impresa a fine dei lavori, sempre che questi siano stati eseguiti nel rispetto di tutte le prescrizioni del presente atto di concessione.

CG/2) Il Concessionario ha versato anticipatamente in un'unica soluzione il canone di concessione per l'anno

2025 o frazione di esso, a decorrere dalla data di assunzione del provvedimento di autorizzazione, per un importo di €. 9,76 e per gli anni dal 2026 al 2033 di complessivi €. 85,20, per un importo totale di €. 94,96, e si impegna a versare annualmente il canone di €. 10,65, suscettibile di modifiche opportunamente deliberate dal Consiglio d'Amministrazione, per gli anni successivi in occasione del rinnovo, a seguito di richiesta del Consorzio concedente tramite emissione di avviso di pagamento.

CG/3) La presente concessione, vincolata all'obbligo dei versamenti anticipati previsti agli Art. CG/1 e CG/2 da parte del Concessionario che deve farsi carico dell'eventuale ripartizione delle spese agli altri cointeressati all'opera concessa, avrà durata fino al 31/12/2033 e potrà essere rinnovata, qualora il Consorzio concedente non riscontri motivi tecnici o amministrativi che ne precludano il rinnovo, mediante il pagamento delle relative spese di rinnovo vigenti alla data di scadenza.

CG/4) La presente concessione è un atto unilaterale e revocabile, sempre ed in qualsiasi momento, ad insindacabile giudizio del Consorzio della Bonifica Renana.

CG/5) La presente concessione viene accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi. Il rilascio della concessione è inoltre subordinato all'osservanza di tutte le vigenti norme di polizia idraulica di cui al "Regolamento per la conservazione e la polizia delle opere di bonifica e la disciplina delle acque" nonché delle disposizioni che potranno essere emanate in seguito dal Consorzio stesso per esigenze di ordine tecnico, amministrativo ed idraulico senza che il Concessionario possa sollevare eccezioni o pretese di compensi se dovessero rendersi necessarie modifiche, variazioni o adeguamenti alle opere concesionate.

CG/6) Qualora la concessione venisse modificata, sospesa o revocata, il Consorzio non sarà tenuto ad alcun indennizzo verso il Concessionario che dovrà rimuovere immediatamente ed a sue spese tutte le opere concesse e ripristinare le pertinenze consortili.

CG/7) Lo scolo o il canale consorziale cui si riferisce la presente concessione, le sue pertinenze, l'eventuale uso totale o parziale dell'area di sedime e dell'acqua fluente non potranno mai formare oggetto di diritto a favore del Concessionario o aventi causa e pertanto questo atto non comporta in alcun modo l'acquisizione di servitù o proprietà dell'area demaniale dello scolo né delle sue pertinenze, né dell'uso dell'acqua fluente.

CG/8) Il Concessionario ha l'obbligo di comunicare al Consorzio le eventuali variazioni, cessioni e passaggi di proprietà del manufatto oggetto di concessione; tale comunicazione dovrà essere sottoscritta anche dal concessionario subentrante. In mancanza di quanto richiesto, l'attuale concessionario resterà obbligato alla corresponsione del canone, alla manutenzione ed all'eventuale rimozione delle opere con ripristino delle pertinenze consortili.

CG/9) La presente concessione sarà sottoposta a registrazione fiscale solamente in caso d'uso e con spese a totale carico del Concessionario. Il presente atto è esente da bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella allegato B al D.P.R. 642/1972.

Norme tecniche generali.

NG/1) I manufatti oggetto di concessione sono da costruirsi a totale cura e spese da parte del Concessionario e dovranno risultare conformi ai disegni allegati alla domanda ed approvati dal Consorzio, ed alle prescrizioni riportate nelle Norme Tecniche Specifiche di seguito evidenziate.

Restano a carico del Concessionario tutti i successivi oneri di manutenzione, riparazione ed adeguamento dei manufatti alle esigenze idrauliche consorziali.

NG/2) L'inizio dei lavori di realizzazione dell'opera
concessionata dovrà essere successivo al perfezionamento
del presente atto di concessione e comunque
preventivamente concordato col tecnico istruttore che
fornirà le indicazioni a cui il Concessionario dovrà
attenersi scrupolosamente pena la demolizione ed il
rifacimento delle opere stesse.

NG/3) Durante l'esecuzione dei lavori non è consentito
per nessun motivo ostacolare il libero deflusso delle
acque sia di scolo sia irrigue e neppure limitare la
sezione idraulica dello scolo.

Pertanto, se non specificatamente autorizzata dal
tecnico istruttore, resta assolutamente vietata la
costruzione di cavedoni, sbarramenti o impedimenti di
qualsiasi tipo nell'area fluente dello scolo, mentre è
consentita la creazione di un manufatto o canale
fugatore temporaneo per il tempo necessario ad eseguire
le opere.

NG/4) Nel caso che i lavori concessi interessino uno
scolo di bonifica arginato e prevedano la demolizione
temporanea delle arginature, questa operazione deve
essere tassativamente preceduta dalla creazione di una
coronella di difesa alla stessa quota e della stessa
consistenza delle arginature esistenti, tale comunque da
garantire la massima sicurezza.

La suddetta coronella di difesa non potrà essere rimossa prima del ripristino totale delle arginature consorziali.

NG/5) Il Concessionario è obbligato in qualsiasi tempo ed a sue spese, ad apportare al manufatto le modifiche che potranno rendersi necessarie ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione consorziale e ciò senza diritto a compensi di sorta mentre qualora in seguito all'esercizio ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli scoli e delle opere consorziali, si dovessero riscontrare problemi o danni di qualunque natura ai manufatti oggetto di concessione, il Consorzio resta esonerato da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta ed il Concessionario deve provvedere, con oneri a suo carico, al ripristino ed eventuale adeguamento delle opere concesionate.

NG/6) Al termine dei lavori dovranno essere ripristinate le pertinenze consorziali e quant'altro eventualmente manomesso rimanendo a carico del Concessionario il risarcimento di eventuali danni causati al Consorzio o a terzi in dipendenza dei lavori e delle eventuali inadempienze nella loro esecuzione.

NG/7) I lavori dovranno essere terminati entro un anno dalla data dell'atto di concessione, salvo proroga da chiedersi per iscritto.

Norme tecniche specifiche.

NS/6) Scarico di fognatura privata

(Costruzione manufatto di scarico compresa autorizzazione di immissione della relativa portata).

- a. In corrispondenza del punto d'immissione dovrà essere realizzato il rivestimento dell'alveo, 1 m a monte 1 m a valle, mediante pietrame (trachitico o simile) stuccato nelle fughe con malta cementizia, di dimensioni non inferiori a cm 50/70 o altra soluzione, da concordarsi tassativamente con il tecnico istruttore, in grado di evitare l'erosione spondale e la crescita della vegetazione spontanea, rispettando la quota di posa e le indicazioni fornite dal tecnico stesso.
- b. Il Concessionario assumerà su di sé tutti i rischi pertinenti all'esercizio della concessione e sarà in particolare responsabile della qualità delle acque scaricate e della loro conformità rispetto a quanto indicato nell'autorizzazione allo scarico, rimanendo pertanto a suo carico qualsiasi danno che, in conseguenza dell'esercizio medesimo, verrà arrecato a terzi o ai diritti di terzi.
- c. L'esercizio della presente concessione è tassativamente subordinata alle esigenze che il

Consorzio è tenuto a salvaguardare e soddisfare in relazione alle finalità attribuitegli dalle vigenti disposizioni amministrative e dalle sue norme statutarie.

In particolare i livelli dell'acqua nello scolo in oggetto, in corrispondenza dello scarico, sono regolati dal Consorzio in dipendenza delle esigenze di scolo e di irrigazione.

Pertanto il Consorzio è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità verso il Concessionario per gli ostacoli e gli impedimenti di qualsiasi genere o natura, prevedibili ed imprevedibili che potessero o dovessero comunque ed in qualsiasi momento, ed in particolare in fase di piena, insorgere o frapporsi ai regolari scarichi effettuati attraverso il manufatto in oggetto che, se necessario, dovrà essere dotato, a cura del Concessionario, di idonee apparecchiature antirigurgito (clapet/ventola).

L'eventuale apparecchiatura dovrà essere montata allo sbocco della tubazione o all'interno di un pozzetto posizionato a non meno di metri 5,00 dal ciglio dello scolo consortile/dal tombinamento.